



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITA'

VISTA la legge 24 dicembre 1985, n. 808, riguardante “Interventi per lo sviluppo e l’accrescimento di competitività nelle industrie operanti nel settore aeronautico”

VISTO il D.M. 18 giugno 1986 che ha stabilito le modalità e le procedure per la presentazione delle domande per l’ammissione ai benefici di cui all’art. 3 della citata legge n. 808 del 1985;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea 2006/C 323/01 riguardante la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 173 del 14 settembre 2010 recante il regolamento concernente la disciplina degli interventi relativi ai progetti di ricerca e sviluppo, in applicazione della legge del 24 dicembre 1985 n. 808;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 174 del 14 settembre 2010 recante il regolamento concernente la disciplina degli interventi relativi ai progetti di ricerca e sviluppo nell’area della sicurezza nazionale, in applicazione della legge del 24 dicembre 1985, n. 808;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 6.11.2013 riguardante l’utilizzo delle risorse finanziarie stanziata dalla legge di stabilità 2013 a valere sulla legge n. 808 del 24 dicembre 1985;

CONSIDERATA la necessità di adottare il decreto di cui all’art. 6 del D.M. 6.11.2013 sopra citato;

DECRETA

ARTICOLO 1

(Termini e modalità di presentazione delle domande di finanziamento)

1. Ai finanziamenti di cui all’art. 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, possono accedere le imprese che operano in Italia e svolgono prevalentemente attività industriale nel settore aerospaziale, secondo quanto previsto dall’art. 2 dei DD.MM. n. 173 e n. 174 del 14 settembre 2010.
2. Le domande di ammissione ai finanziamenti, redatte conformemente agli appositi moduli, allegati al presente decreto e disponibili sul sito web del MISE, devono essere presentate al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione – Direzione Generale per la Politica Industriale e la Competitività (DGPIC)– Divisione VIII, a decorrere dal 10 gennaio 2014.
3. Le domande, con allegata la documentazione prevista, potranno essere consegnate a mano presso la Divisione VIII – D.G.P.I.C., Via Molise 19 (2° piano), oppure trasmesse a mezzo raccomandata A.R., tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate e dovranno pervenire entro e non oltre



il 28 febbraio 2014 per quanto riguarda la prosecuzione di programmi già avviati, ed entro e non oltre il 31 marzo 2014 per i nuovi programmi.

4. Le domande prive della documentazione prevista o che perverranno oltre i termini sopra indicati non saranno prese in considerazione.

ARTICOLO 2 **(Costi ammissibili)**

1. Sulla base di quanto previsto dall'art. 4 dei DD.MM. n. 173 e n. 174 del 14.9.2010, sono ammissibili al finanziamento i costi di realizzazione dei programmi relativi a: personale, strumentazioni e attrezzature, servizi di consulenza, materiali. Si esplicitano di seguito i criteri e le modalità per il calcolo dei costi ammissibili, da considerare sia per i nuovi programmi che per la prosecuzione dei programmi ammessi agli interventi per frazioni di attività .

A. Costi del personale.

A.1. Personale dipendente

Questa voce si riferisce al personale dipendente dell'impresa proponente, limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale impiegato nelle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità tecnica oggetto del programma, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali.

Il costo riconosciuto ai fini del finanziamento dovrà essere determinato in base alle ore effettivamente dedicate al programma, valorizzate al costo orario. Per il calcolo del costo orario si forniscono le seguenti indicazioni:

- per ogni persona impiegata nel programma sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti);
- il "costo orario" sarà calcolato per ogni persona dividendo tale costo effettivo annuo lordo per il numero di ore lavorative nell'anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l'impresa, dedotto il 5% delle ore per assenze dovute a cause varie.

Le eventuali ore di lavoro straordinario imputabili al programma non potranno eccedere quelle massime consentite dai contratti di lavoro vigenti e saranno, in ogni caso, valorizzate al costo orario come sopra determinato.

A.2. Personale non dipendente

Questa voce si riferisce al personale in rapporto di collaborazione con l'impresa proponente, con contratto a progetto o di "somministrazione" impiegato in attività analoghe a quelle del personale dipendente di cui al punto A.1. Il costo riconosciuto ai fini del finanziamento, per il personale dedicato esclusivamente al programma, è determinato in relazione ai costi contrattuali complessivi sostenuti dall'impresa beneficiaria. Nel caso di personale non esclusivamente dedicato al programma, il relativo costo è determinato in proporzione all'effettivo impegno temporale nello svolgimento delle attività previste nel programma stesso.



Il costo complessivo del personale non dipendente non può essere superiore al 15% del costo complessivo del personale dipendente di cui al punto A.1.

A.3. Quota costi imputabili

Il costo totale del personale, dipendente e non dipendente, impiegato nella realizzazione del programma, è aumentato della quota di costi ad esso imputabili, calcolata a livello di unità operativa e a livello centralizzato, risultante dalla sommatoria delle seguenti componenti:

Personale indiretto: costo effettivo annuo lordo del personale amministrativo aziendale, inclusi i dirigenti, calcolato con le modalità di cui al punto A.1; la relativa quota imputabile è determinata sulla base del rapporto fra il numero delle ore di lavoro dedicate alla realizzazione del programma e il numero delle ore di lavoro complessivamente svolte da tutto il personale dipendente dell'impresa;

Spese generali e di funzionamento aziendale così determinate:

- costi complessivi per le forniture di energia elettrica, acqua, combustibili e fluidi per gli impianti; la relativa quota è determinata sulla base del rapporto fra il numero delle ore di lavoro dedicate alla realizzazione del programma e il numero delle ore di lavoro complessivamente svolte da tutto il personale dipendente dell'impresa;
- costi per le manutenzioni degli immobili, degli impianti e dei macchinari direttamente utilizzati per il programma, in rapporto al loro utilizzo, in tutto o in parte, per il programma stesso;
- costi per affitti e/o canoni di locazione relativi alle strutture e/o ai beni direttamente utilizzati per il programma, in rapporto al loro utilizzo, in tutto o in parte, per il programma stesso, con esclusione dei beni comunque finanziati con incentivi pubblici;

Ammortamenti: quote degli ammortamenti relativi ai beni materiali e immateriali utilizzati per il programma, con esclusione dei beni finanziati nell'ambito del programma stesso e di quelli comunque finanziati con incentivi pubblici, come riportati nel bilancio dell'esercizio, in rapporto al loro utilizzo, in tutto o in parte, per il programma medesimo.

Con riguardo alle componenti sopra indicate, le imprese proponenti dovranno presentare un'analitica descrizione dei costi attribuiti a ciascuna di esse ed esplicitare le modalità di calcolo utilizzate per la determinazione della relativa quota imputabile al programma.

I costi aziendali faranno riferimento a ciascuno degli esercizi finanziari interessati, in tutto o in parte, dalla realizzazione del programma; la rendicontazione a consuntivo dovrà basarsi sui dati economici risultanti dai relativi bilanci aziendali, le cui voci saranno opportunamente disaggregate per dimostrare l'effettiva pertinenza con la realizzazione del programma di ogni singola voce di costo.

B. Strumentazioni e attrezzature.

In questa voce rientrano i costi degli strumenti e delle attrezzature, nuovi di fabbrica, per il periodo e nella misura in cui sono utilizzati per le attività del programma.

I criteri da applicare per la determinazione del costo delle attrezzature e delle strumentazioni sono i seguenti:

- il costo delle attrezzature e delle strumentazioni, da utilizzare esclusivamente per il programma, è determinato in base alla fattura al netto di IVA, inclusi i dazi doganali, il



trasporto, l'imballo e l'eventuale montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali;

- per le attrezzature e le strumentazioni da utilizzare in modo non esclusivo per il programma, il costo relativo, da calcolare come indicato al punto precedente, è ammesso al finanziamento in misura proporzionale all'uso effettivo per il programma stesso.

Nel caso di beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, il costo ammissibile è dato dai canoni pagati nel periodo di realizzazione del programma dall'impresa beneficiaria, al netto degli interessi, degli oneri assicurativi e delle altre spese connesse al contratto.

Non sono ammessi i contratti di locazione finanziaria riguardanti beni già di proprietà dell'impresa beneficiaria del finanziamento, come, ad esempio, il leaseback.

C. Servizi di consulenza

Questa voce riguarda i servizi di consulenza utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo, compresa l'acquisizione di risultati di ricerche, brevetti, know-how e diritti di licenza.

I servizi di consulenza devono essere affidati a terzi attraverso lettere di incarico o contratti.

Per quanto riguarda l'acquisizione di risultati di ricerche, brevetti, know-how, diritti di licenza:

- il costo dei beni immateriali, da utilizzare esclusivamente per il programma, è determinato in base alla fattura al netto di IVA;
- il costo dei beni immateriali, utilizzati non in modo esclusivo, è ammesso al finanziamento in proporzione all'uso effettivo per il programma.

Nel caso di consulenze affidate a soggetti collegati, che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa proponente quali soci, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate, l'impresa stessa, a consuntivo, dovrà presentare anche il rendiconto delle attività del soggetto collegato.

D. Materiali

In questa voce sono compresi i costi per le materie prime, componenti, semilavorati, materiali di consumo specifico; non vi rientrano i costi dei materiali minuti o di consumo generico quali, ad esempio, attrezzi di lavoro, minuteria metallica, elettrica, articoli per le protezioni del personale, cd-rom, carta per stampanti.

I costi sono determinati in base alla fattura al netto di IVA, inclusi i dazi doganali, il trasporto e l'imballo, con l'esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

Nel caso di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, il costo è quello di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

ARTICOLO 3

(Accertamenti e monitoraggio)

1. Il Ministero dello sviluppo economico può disporre in qualsiasi momento gli accertamenti ritenuti necessari, in base a quanto disposto dall'art. 5 del D.M. 6.11.2013. A tal fine, l'impresa beneficiaria del finanziamento deve tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi ai costi rendicontati per almeno i tre anni successivi al completamento del programma ammesso al finanziamento.



2. In qualunque fase del procedimento, il Ministero dello sviluppo economico si riserva di chiedere alle imprese beneficiarie dati e informazioni sull'attuazione dei programmi finanziati.

3. Ai fini del monitoraggio dei programmi di ricerca e sviluppo di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, il Ministero può chiedere alle imprese beneficiarie dati e informazioni sull'attuazione e sui risultati dei programmi finanziati.

ARTICOLO 4

(Altre disposizioni operative)

1. Con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, sulla base della proposta del Comitato di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, è concesso il finanziamento e sono specificati gli impegni delle imprese beneficiarie riguardo agli obiettivi, tempi, modalità di realizzazione dei programmi, i conseguenti adempimenti, le condizioni e il piano di erogazione e di restituzione del finanziamento, nonché le condizioni per l'eventuale revoca e l'interruzione dello stesso.

2. Con la sottoscrizione del decreto di concessione, l'impresa beneficiaria assume gli obblighi derivanti dal decreto stesso.

3. Per i programmi che prevedono collaborazione fra almeno due imprese, ciascuna impresa presenta la domanda per la parte di competenza ed è destinataria di apposito provvedimento di concessione, per il quale è obbligata nei confronti del Ministero. L'impresa indicata come capofila ha esclusivamente funzioni di referente tecnico e di coordinamento del programma.

20.12.2013

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Ludovica Agrò)